

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2518**

La 12ª Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) con riferimento alle disposizioni inerenti alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi, tra gli altri, delle organizzazioni di volontariato, si sottolinea la necessità di giungere ad una soluzione dei problemi in cui versa la Croce Rossa Italiana, prevedendo l'esonero del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la stessa, al pari di tutte le altre associazioni *onlus* che operano nell'ambito del soccorso, al fine di assicurare la continuità del servizio di trasporto degli infermi reso in regime di emergenza e urgenza;
- 2) quanto invece alla disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria, si evidenzia l'esigenza di elaborare un modello definitivo da proporre alla Conferenza permanente per i rapporti dello Stato con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- 3) sarebbe, inoltre, utile prevedere una disposizione legislativa che conferisca all'AIFA la possibilità di servirsi della lista sulla scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, per conferire le autorizzazioni all'immissione in commercio: la previsione di tempi e regole certe per l'immissione in commercio di farmaci generici a brevetto scaduto, infatti, costituisce una garanzia a tutela non solo delle aziende innovatrici, ma anche dei produttori di farmaci generici, che possono contare su una migliore pianificazione delle strategie di entrata sul mercato;
- 4) riguardo alla ripartizione delle risorse derivanti dal versamento del 5 per mille, di cui una parte pari a 100 milioni di euro è destinata in favore dei malati di SLA, sarebbe opportuno prevedere stanziamenti specifici a valere degli importi del cinque per mille anche a beneficio delle altre disabilità gravi;
- 5) si sottolinea l'opportunità di prevedere l'istituzione della figura professionale dell'ottico-optometrista, che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegua mediante tecniche optometriche e metodi oggettivi e soggettivi, l'esame delle deficienze puramente ottiche della vista, svolgendo attività dirette all'individuazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi;
- 6) si auspica, infine, la proroga anche per l'anno 2011, degli effetti della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, ai sensi della legge n. 143 del 2004, ai fini del calcolo dell'incidenza delle spese del personale rispetto al FFO (Fondo di finanziamento ordinario) per le Università Statali con annesso Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo cui le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per due terzi tra le spese fisse e obbligatorie, al fine di non incorrere nel conseguente blocco delle assunzioni di personale docente, ricercatore e tecnico.